

Comune di Calvisano

Provincia di Brescia

Regolamento comunale dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ___/___/_____

In vigore dal ___/___/_____

INDICE

| | |
|--|----|
| TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI | 6 |
| CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI, COMPETENZE E RESPONSABILITA' | 6 |
| Articolo 1 - Oggetto | 6 |
| Articolo 2 – Normativa di riferimento | 9 |
| Articolo 3 - Competenze | 10 |
| Articolo 4 - Responsabilità | 11 |
| Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento | 11 |
| Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico..... | 11 |
| CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI..... | 13 |
| Articolo 7 - Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte | 13 |
| Articolo 8 - Informazione di morte | 13 |
| Articolo 9 – Doveri del medico | 13 |
| Articolo 10 - Depositi di osservazione, obitori e sale del commiato..... | 13 |
| Articolo 11 – Cadaveri a disposizione della scienza | 14 |
| Articolo 12 – Cadaveri per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari..... | 15 |
| Articolo 13 - Morte sul suolo pubblico..... | 15 |
| Articolo 14 - Rinvenimento di cadavere o parte..... | 16 |
| Articolo 15 - Nati morti e prodotti abortivi | 16 |
| Articolo 16 - Trasporto di feti, parti anatomiche riconoscibili e cremazione | 17 |
| CAPO III – FERETRI | 18 |
| Articolo 17 - Deposizione del cadavere nel feretro | 18 |
| Articolo 18 - Verifica e chiusura feretri..... | 18 |
| Articolo 19 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti | 18 |
| Articolo 20 - Piastrina di riconoscimento..... | 20 |
| CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI | 21 |
| Articolo 21 - Modalità del trasporto e percorso | 21 |
| Articolo 22 - Trasporti Funebri | 21 |
| Articolo 23 - Orario dei trasporti..... | 22 |
| Articolo 24 - Norme generali per i trasporti..... | 22 |
| Articolo 25 - Riti religiosi e civili | 22 |
| Articolo 26 - Trasferimento di salme | 22 |
| Articolo 27 – Concessioni speciali | 23 |
| Articolo 28 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività..... | 23 |
| Articolo 29 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione..... | 24 |
| Articolo 30 - Sepolture privilegiate | 24 |
| Articolo 31 - Trasporti all'estero o dall'estero | 24 |
| Articolo 32 - Trasporto di ceneri e resti..... | 25 |
| Articolo 33 - Rimessa delle auto funebri..... | 25 |
| Articolo 34 - Trasporto di cadaveri per ragioni scientifiche e di studio. Prelievo per trapianto terapeutico | 25 |

| | |
|---|----|
| TITOLO II – LE AREE CIMITERIALI E LE OPERAZIONI CIMITERIALI | 27 |
| CAPO I – CIMITERI | 27 |
| Articolo 35 - Elenco cimiteri e loro composizione..... | 27 |
| Articolo 36 - Disposizioni generali di Vigilanza | 27 |
| Articolo 37 - Reparti speciali nel cimitero | 28 |
| Articolo 38 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali | 28 |
| CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE | 30 |
| Articolo 39 - Disposizioni generali | 30 |
| Articolo 40 - Piano Regolatore Cimiteriale | 30 |
| CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE | 31 |
| Articolo 41 – Inumazione (sepulture a terra) | 31 |
| Articolo 42 - Cippo | 31 |
| Articolo 43 - Ornamenti alle tombe nei campi di inumazione | 32 |
| Articolo 44 - Tumulazione | 32 |
| Articolo 45 - Sepulture per cittadini illustri o benemeriti (Famedio)..... | 33 |
| Articolo 46 - Deposito provvisorio..... | 33 |
| Articolo 47 - Ornamenti ai loculi, cellette ossario e cinerarie | 34 |
| CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI | 36 |
| Articolo 48 - Esumazioni ordinarie..... | 36 |
| Articolo 49 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie | 36 |
| Articolo 50 - Esumazione straordinaria | 36 |
| Articolo 51 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie..... | 37 |
| Articolo 52 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e/o straordinarie in occasione di ristrutturazione del cimitero | 38 |
| Articolo 53 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento | 39 |
| Articolo 54 - Raccolta delle ossa..... | 39 |
| Articolo 55 - Oggetti da recuperare | 39 |
| Articolo 56 - Disponibilità dei materiali..... | 40 |
| CAPO V – CREMAZIONE..... | 41 |
| Articolo 57 - Crematorio | 41 |
| Articolo 58 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione..... | 41 |
| Articolo 59 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri..... | 41 |
| CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI | 44 |
| Articolo 60 - Orario | 44 |
| Articolo 61 - Disciplina dell'ingresso | 44 |
| Articolo 62 - Divieti speciali | 44 |
| Articolo 63 - Cura delle tombe | 45 |
| Articolo 64 - Riti funebri | 45 |
| Articolo 65 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe ad inumazione | 45 |
| Articolo 66 - Lapidi dei loculi ed ornamenti nelle sepulture individuali..... | 46 |
| Articolo 67 - Fiori e piante ornamentali..... | 46 |
| Articolo 68 - Materiali ornamentali..... | 47 |
| TITOLO III – CONCESSIONI | 48 |
| CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE | 48 |

| | |
|--|----|
| Articolo 69 – Oggetto e regime delle concessioni cimiteriali | 48 |
| Articolo 70 - Durata delle concessioni | 49 |
| Articolo 71 - Modalità di concessione..... | 49 |
| Articolo 72 - Uso delle sepolture private (cappelle e tombe di famiglia e di Enti)..... | 51 |
| Articolo 73 - Sepolture private (cappelle e tombe di famiglia e di Enti): subentri, rinunce..... | 52 |
| Articolo 74 - Ammissibilità della richiesta di concessione di cappelle o tombe di famiglia..... | 53 |
| Articolo 75 - Manutenzioni | 53 |
| Articolo 76 - Costruzione dell'opera. Termini..... | 54 |
| CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE | 55 |
| Articolo 77 - Divisione, Subentri | 55 |
| Articolo 78 - Abbandono per incuria..... | 55 |
| Articolo 79 - Rinuncia a concessione di aree libere | 56 |
| Articolo 80 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione | 56 |
| Articolo 81 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua | 56 |
| Articolo 82 - Revoca | 57 |
| Articolo 83 - Decadenza..... | 57 |
| Articolo 84 - Provvedimenti conseguenti la decadenza | 58 |
| Articolo 85 - Estinzione | 58 |
| Articolo 86 – Rinnovo, proroga..... | 58 |
| TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI..... | 60 |
| CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI..... | 60 |
| Articolo 87 - Accesso ai cimiteri..... | 60 |
| Articolo 88 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri | 60 |
| Articolo 89 - Responsabilità - Deposito cauzionale..... | 61 |
| Articolo 90 - Recinzione aree - Materiali di scavo | 61 |
| Articolo 91 - Introduzione e deposito di materiali | 61 |
| Articolo 92 - Orario di lavoro..... | 62 |
| Articolo 93 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti | 62 |
| Articolo 94 – Vigilanza e accertamento dei lavori | 62 |
| Articolo 95 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri | 62 |
| CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE..... | 64 |
| Articolo 96 - Imprese funebri..... | 64 |
| Articolo 97 - Divieti | 64 |
| TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI | 66 |
| CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE..... | 66 |
| Articolo 98 - Mappa | 66 |
| Articolo 99 - Annotazioni in mappa | 66 |
| Articolo 100 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali..... | 66 |
| Articolo 101 - Schedario dei defunti | 67 |
| Articolo 102 - Scadenario delle concessioni | 67 |
| CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI..... | 69 |
| Articolo 103 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento..... | 69 |
| Articolo 104 - Cautele | 69 |

| | |
|---|----|
| Articolo 105 - Responsabile del Servizio..... | 69 |
| Articolo 106 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio | 70 |
| Articolo 107 - Tariffe | 70 |
| Articolo 108 – Funerali di povertà..... | 70 |
| Articolo 109 - Sanzioni..... | 71 |
| Articolo 110 - Norma finale e di rinvio..... | 71 |
| ALLEGATO “A” – TARIFFE..... | 72 |
| ALLEGATO “B” - CRITERI COSTRUTTIVI E MORFOLOGICI PER LE LAPIDI DEI LOCULI.... | 73 |

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al DPR 10 settembre 1990, n. 285, nonché in osservanza della legge della regione Lombardia numero 33 del 30/12/2009, del Regolamento regionale Lombardia n. 6 del 09/11/2004, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed al comune, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri nonché a prevenire i pericoli alla pubblica salute che potrebbero derivare dalla morte delle persone.

2. Definizioni (derivanti dai Regolamenti Regionali 6/2004 e 1/2007).

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- *addetto al trasporto funebre*: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- *animali di affezione*: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- *attività funebre*: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- *autofunebre*: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- *avente diritto alla concessione*: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- *autopsia*: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;

- *bara o cassa*: cofano destinato a contenere un cadavere;
- *cadavere*: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- *cassetta resti ossei*: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- *cassone di avvolgimento in zinco*: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- *ceneri*: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *cinerario*: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- *cimitero*: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- *cofano per trasporto salma*: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- *cofano di zinco*: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- *colombaro o loculo o tumulo o forno*: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *concessione di sepoltura cimiteriale*: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso se disposta da un soggetto di diritto privato;
- *contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi*: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *cremazione*: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- *crematorio*: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- *decadenza di concessione cimiteriale*: atto unilaterale del comune col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- *deposito mortuario*: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- *deposito di osservazione*: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

- *deposito temporaneo*: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- *dispersione*: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- *esiti di fenomeni cadaverici trasformativi*: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione e codificazione;
- *estinzione di concessione cimiteriale*: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- *estumulazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- *estumulazione ordinaria*: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- *estumulazione straordinaria*: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- *esumazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- *esumazione ordinaria*: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- *esumazione straordinaria*: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- *feretro*: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- *fossa*: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- *gestore di cimitero o crematoria*: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- *giardino delle rimembranze*: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- *impresa funebre o di onoranze o pompe funebri*: soggetto esercente l'attività funebre;
- *inumazione*: sepoltura di feretro in terra;
- *medico curante*: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- *obitorio*: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- *operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre*: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- *ossa*: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- *ossario comune*: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- *revoca di concessione cimiteriale*: atto unilaterale del comune col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- *riscontro diagnostico*: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

- *sala del commiato*: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- *salma*: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- *sostanze biodegradanti*: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *spazi per il commiato*: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- *tanatoprassi*: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- *tomba di famiglia*: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- *traslazione*: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- *trasporto di cadavere*: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- *trasporto di salma*: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di questo ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- *tumulazione*: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *urna cineraria*: contenitore di ceneri.

Articolo 2 – Normativa di riferimento

1. La normativa di riferimento è la seguente:

- Titolo VI, “*Della polizia mortuaria*”, del T.U.l.l.ss. 27/07/1934 n. 1265 e ss. mm. e ii.;
- DPR 10/09/1990, n. 285 e ss. mm. e ii., “*Regolamento di polizia mortuaria*”;
- Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93;
- Circolare del Ministero della Sanità n. 10/98;

- Legge 28/02/2001 n. 26 comma 7-bis dell'art. 1 di conversione, con modificazioni, del D.L. 27/12/2000 n. 392;
 - L. 30/03/2001 n. 130 e ss. mm. e ii., “*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*”;
 - Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 sui materiali da usarsi per i feretri sostitutivi della cassa di zinco;
 - DPR 15/07/2003 n. 254, “*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179*”;
 - Regolamento regionale Lombardia 6/2004, “*Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali*”;
 - Delibera G.R. Lombardia n. 20278 del 21/01/05 di Attuazione del Regolamento regionale n. 6/2004;
 - Circolare regione Lombardia n. 2/2006, “*Gestione delle camere mortuarie e sala del commiato*”;
 - Regolamento regionale Lombardia 1/2007, “*Modifiche al Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali 6/2004*”;
 - Legge regionale n. 33 del 30/12/2009, “*Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità*”;
 - D.Lgs. n. 152/2006, “*Norme in materia ambientale*”;
 - D.Lgs. n. 81/2008, “*Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”.
2. Tutti i riferimenti normativi contenuti nel presente Regolamento hanno vigenza fin quando i medesimi riferimenti non vengano abrogati e/o integrati da successive disposizioni.
 3. Ogni disposizione normativa o direttiva emanata dalle competenti autorità successivamente alla entrata in vigore del presente Regolamento, si deve intendere recepita nel presente Regolamento senza che sia necessario alcun provvedimento deliberativo espresso.
 4. In caso di contrasto, ha valore in ordine di prevalenza:
 - la normativa nazionale;
 - la normativa regionale;
 - la normativa comunale.

Articolo 3 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile di servizio, ai sensi del successivo articolo 105.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate nel capitolo V del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere nonché a mezzo del servizio individuato dall'ATS competente per territorio e sono disciplinati dai rispettivi regolamenti, statuti e convenzioni.

3. I servizi di polizia mortuaria gestiti in economia sono affidati al personale comunale secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti adottati ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Articolo 4 - Responsabilità

1. Il comune o, in caso di affidamento esterno, il soggetto a cui è affidata la gestione tecnica o gestione externalizzata dei cimiteri, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - il servizio di osservazione delle salme;
 - il recupero e relativo trasporto delle salme individuate dal successivo art. 26;
 - il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - l'inumazione in campo comune (per indigenti o salme indecomposte);
 - la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
 - la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del Regolamento regionale n. 6/2004.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegate al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e sostanziale.
4. La Giunta, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere a carico del comune.

Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale:
 - l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
 - copia del presente Regolamento;
 - l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 7 - Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte

1. La denuncia delle cause di morte e l'accertamento di morte sono effettuate secondo le modalità ed i flussi informativi previsti dalla norma nazionale vigente e nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento regionale 6/2004.

Articolo 8 - Informazione di morte

1. All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire la causa di morte.

Articolo 9 – Doveri del medico

1. Ai sensi della lettera a) dell'articolo 103 T.U.l.s. 27.07.1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa.
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Articolo 10 - Depositi di osservazione, obitori e sale del commiato

1. Il comune di Calvisano provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito dei cimiteri. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui i cimiteri deve essere dotato, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento regionale n. 6/2004.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee.

5. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ATS territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.
7. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - alle sale del commiato, autorizzate dall'autorità competente;
 - alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
 - all'obitorio o deposito di osservazione del comune;
 - all'abitazione propria o dei familiari.
8. La gestione delle sale del commiato avviene nel rispetto dell'articolo 42 del Regolamento regionale 6/2004.
9. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del d.lgs. 230/1995, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS competente territorialmente, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185. la struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate fornisce all'ATS idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:
 - tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;
 - valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei limiti di dose di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti).In mancanza della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ATS, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede a verificare direttamente il rispetto dei limiti di dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti al servizio cimiteriale.
10. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Articolo 11 – Cadaveri a disposizione della scienza

1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicitamente consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'articolo 32 del Regio Decreto 1592/1933, nelle sale settorie di Istituti universitari della facoltà di medicina e chirurgia. L'impegno per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settorie delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.
2. L'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa del defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.
3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.

Articolo 12 – Cadaveri per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari

1. Il disinteresse da parte dei familiari viene a determinarsi quando nessuno effettua la richiesta dei servizi di cui alle presenti disposizioni oppure quando i familiari del defunto manifestano espressamente tale disinteresse e non si assumono le spese per i servizi di cui trattasi.
2. Nel caso di cadavere per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, il comune ha la facoltà di disporre, secondo necessità organizzative cimiteriali, salvo rivalsa verso gli eredi:
 - la inumazione con oneri a proprio carico anche relativi alla tenuta del tumulo durante il periodo decennale di sepoltura;
 - la cremazione con oneri a proprio carico, inclusa l'operazione di deposizione delle ceneri nel cinerario comune.
3. Il disinteresse dei familiari è dimostrato tramite il comportamento adottato anche rispetto agli usuali adempimenti del caso (mancata partecipazione alle esequie, mancata affissione dei manifesti funebri, non accettazione dell'eredità... etc.).
4. Nel caso si fosse in presenza di espressa volontà scritta da parte del defunto di non essere cremato, il cadavere verrà obbligatoriamente inumato in campo comune.

Articolo 13 - Morte sul suolo pubblico

1. Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri associati di morte, essa non possa ritenersi presunta, il corpo sarà trasportato alla camera di osservazione del cimitero.
2. Se vi è sospetto di reato il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

3. Per il riscontro diagnostico e le autopsie si osservano le disposizioni del presente Regolamento e degli artt.37 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/1990 e s.m.i..

Articolo 14 - Rinvenimento di cadavere o parte

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve darne subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, o a quella di Pubblica Sicurezza o al Responsabile ATS .per le funzioni igienico sanitarie di competenza dell'ATS competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, Il Responsabile l'ATS competente per territorio incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.
3. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Articolo 15 - Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 30 del DPR n. 396/2000, si seguono le disposizioni stabilite dagli artt. da 1 a 6 del DPR n. 285/1990. Ai sensi dell'art. 37 del DPR n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), viene rilasciata specifica certificazione medica da inviarsi al Comune ove è avvenuta la nascita, che provvede al rilascio delle successive autorizzazioni per il trasporto e la sepoltura o la cremazione.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi, indicati nell'art. 7, 2° e 3° comma del DPR citato, gli interessati sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al Responsabile ATS competente per territorio, accompagnata da apposito certificato medico.
3. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, come pure per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane (art. 7 del DPR n. 285/1990):
 - i genitori sono informati dalla Direzione sanitaria della possibilità di richiedere la sepoltura ed esprimono alla medesima Direzione l'eventuale volontà di avvalersene;
 - la Direzione sanitaria inoltra all'ATS certificazione circa la richiesta pervenuta, indicando la presunta età del feto o prodotto abortivo;
 - l'ATS rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune ove si è verificato l'evento.
4. Qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili (art. 11, comma 2 del R.R. n. 6/2004) avviandole alla cremazione.

Articolo 16 - Trasporto di feti, parti anatomiche riconoscibili e cremazione

1. Il trasporto di feti e di parti anatomiche riconoscibili, viene svolto senza cerimonia funebre, direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni in cui si trovano, al cimitero.
2. Le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono cremate. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'ATS del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003 n. 254.
3. Per la cremazione dei prodotti abortivi di cui all'articolo 25, dei feti e dei prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del DPR 285/1990 e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, le autorizzazioni al trasporto e alla cremazione sono rilasciate dal Responsabile ATS. competente per territorio per le funzioni igienico sanitarie di competenza.
4. Le spese di trasporto, di cremazione e di collocazione delle ceneri nel cinerario comunale sono a carico della struttura sanitaria di degenza.

CAPO III – FERETRI

Articolo 17 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 19.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dall'Autorità Sanitaria.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ATS competente territorialmente detterà le disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 18 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ATS, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del Regolamento regionale n. 6/2004.
2. Nessun corrispettivo è dovuto al comune.

Articolo 19 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10 settembre 1990, n. 285;
 - i feretri di cadaveri provenienti da altri comuni o estumulati, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del DPR 10 settembre 1990, n. 285;
 - c) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;
 - d) per trasporti da comune a comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del DPR 10 settembre 1990, n. 285;
 - e) per cremazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del

caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ATS competente territorialmente, o suo delegato.

6. Se il cadavere proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
9. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 20 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 21 - Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, resti e ceneri, è autorizzato nel rispetto della normativa nazionale vigente e deve rispettare le prescrizioni contenute nell'Art. 36 del Regolamento regionale 6/2004, come modificato dal Regolamento regionale 1/2007.
2. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal comune ai sensi dell'Art. 38 del Regolamento regionale sulla base del presente Regolamento e nella modalità definita dalla Polizia Locale.
3. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dei servizi cimiteriali prenderà accordi con il Comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli adibiti ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Articolo 22 - Trasporti Funebri

1. Nel territorio del comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 285/90.
2. Il trasporto come sopra deve essere fatto a cura e spese della famiglia tramite ditte specializzate che la stessa è libera di scegliere.
3. L'incaricato del trasporto deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata all'incaricato del servizio cimiteriale.
4. I trasporti funebri sono a carico del comune quando non ci sono familiari superstiti ovvero quando i familiari sono in condizione di indigenza come descritto al successivo articolo 108.

5. L'addetto al trasporto funebre, in quanto incaricato di pubblico servizio, deve essere in possesso dei requisiti formativi previsti dal Regolamento regionale n. 6/2004.

Articolo 23 - Orario dei trasporti

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto dell'ora del decesso e delle eventuali indicazioni dei familiari; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
2. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Articolo 24 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del comune, sia da comune a comune, che da stato a stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 19. Ogni trasporto, sia all'interno del comune, sia in altro comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, i documenti devono restare in consegna al vettore.

Articolo 25 - Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.
4. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è gratuito.

Articolo 26 - Trasferimento di salme

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento regionale n. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 27 – Concessioni speciali

1. In caso di decessi di particolare risonanza pubblica a testimonianza del cordoglio cittadino, il Sindaco può disporre con provvedimento motivato l'assunzione degli oneri relativamente alla fornitura del feretro, del trasporto e della sepoltura nei cimiteri comunali.

Articolo 28 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS territorialmente competente prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. L'addetto al trasporto di cadavere di persona affetta da malattia infettiva-diffusiva dichiara, sul modulo approvato dalla Giunta regionale, che sono state adottate le cautele igienico sanitarie prescritte dal medico necroscopo (articolo 36 Regolamento regionale n. 6/2004). Per i trasporti all'estero tali verifiche sono svolte dal personale dell'ATS territorialmente competente.
4. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
5. Per le salme che risultano portatrici di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, dovrà essere fornita dalla struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate la documentazione prevista dalla Deliberazione della Giunta regionale n. VII/20278 del 21/01/2005. Nel caso in cui non fosse possibile acquisire la suddetta documentazione, si farà ricorso all'intervento dell'ARPA, come previsto dall'art. 11, comma 3 e comma 3 bis, del Regolamento regionale n. 6/2004 come modificato dal Regolamento Regionale 1/2007. Il dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ATS territorialmente competente dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 29 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui al precedente articolo 18, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I feretri provenienti da altro comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi del precedente articolo 19, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.
7. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
8. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 30 - Sepolture privilegiate

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del comune in sepolture privilegiate fuori dal cimitero, è autorizzato dal Dirigente o Responsabile di Servizio, con decreto a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale n. 33/2009.

Articolo 31 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del DPR 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso Regolamento.
2. Per l'introduzione nel territorio nazionale di un cadavere, deve presentarsi all'autorità consolare italiana apposita domanda secondo quanto stabilito dall'articolo 28 del DPR 285/1990.

3. Per l'estradizione di un cadavere verso stato non aderente alla sopra citata convenzione, alla domanda deve essere allegato nulla osta dell'Autorità consolare dello stato di destinazione.
4. Si applicano in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, le disposizioni di cui all'articolo 25 del DPR 10/09/1990 n. 285.

Articolo 32 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 59.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 6 del Regolamento regionale n. 6/2004.

Articolo 33 - Rimessa delle auto funebri

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'articolo 21 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 34 - Trasporto di cadaveri per ragioni scientifiche e di studio. Prelievo per trapianto terapeutico

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, giusto quanto disposto dal Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90, così come modificato ed integrato dal vigente Regolamento regionale n. 6/2004 e ss. mm. e ii.

2. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della Legge 02/12/1975 n. 644 e ss. mm. e ii.

TITOLO II – LE AREE CIMITERIALI E LE OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPO I – CIMITERI

Articolo 35 - Elenco cimiteri e loro composizione

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 3 e segg. del Regolamento regionale n. 6/2004, il comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:
 - Calvisano - capoluogo;
 - Malpaga;
 - Mezzane;
 - Viadana.
2. I cimiteri si compongono di:
 - aree destinate ai campi di inumazione;
 - loculi individuali;
 - nicchie ossario e cellette cinerarie;
 - cappelle di famiglia e tombe di famiglia;
 - camera mortuaria;
 - cappella;
 - servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
 - ossario comune;
 - cinerario comune;
 - giardino delle rimembranze.

Articolo 36 - Disposizioni generali di Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento regionale n. 6/2004 e della legge regionale n. 33/2009 (art. 75).
2. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli articoli 112 e segg. del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 33, comma 4 del Regolamento regionale n. 6/2004.

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
4. Competono esclusivamente al comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Regolamento regionale n. 6/2004.
5. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda di Tutela della Salute (ATS) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Articolo 37 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno dei cimiteri del comune di Calvisano, come previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale vigente, non sono previsti reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico. E' data facoltà di prevedere specifiche deroghe in materia al Sindaco.
2. Le eventuali spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Sono individuati campi speciali, per cadaveri inconsunti, da destinare all'inumazione dei resti mortali provenienti dalle estumulazioni, in quanto il tempo di permanenza per tali resti in seppellimento in terra è a ciclo ridotto ad anni 5 ovvero ad anni 2 nel caso di utilizzo di particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione come determinato dalla Circolare del Ministro della Sanità 10/1998.
4. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'ATS, nel comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'articolo 3 del DPR 11 luglio 2003, n. 254.
5. Nell'interno dei cimiteri sono previste dal Piano Regolatore Cimiteriale specifiche aree destinate a "Giardino delle Rimembranze" per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'articolo 59 del presente Regolamento.
6. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

Articolo 38 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - i cadaveri di persone decedute nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza o aventi avuto residenza;
 - i cadaveri delle persone in vita nel comune, o nate in esso;
 - i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 2° grado in linea retta e collaterale sepolti nello stesso cimitero del comune;
 - indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del DPR n. 295/1990;
 - i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
2. Nei cimiteri comunali possono essere accolti i resti ossei e le ceneri delle persone ovunque residenti ed ovunque decedute, purché in vita avessero espresso la volontà di essere sepolte nei cimiteri del comune di Calvisano. Tale volontà va dichiarata dall'avente diritto.
3. La ricezione dei resti ossei e delle ceneri è subordinata alla disponibilità di spazi e viene autorizzata in via secondaria e residuale rispetto alle esigenze, anche di previsione, come da indicazioni del vigente Piano Regolatore Cimiteriale.
4. Possono essere sepolte nei cimiteri le ceneri o i resti ossei, o disperse nel Giardino delle Rimembranze, di persone ovunque decedute, ovunque residenti, purché avessero espressa volontà in vita di tale pratica.
5. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevuti i cadaveri, le ceneri i resti ossei nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi, ossari, cinerari o sepolture private oggetto di concessione cimiteriale ai sensi dell' Art. 113 e dell' Art. 114.
6. E' data facoltà, altresì, ai coniugi superstiti residenti da almeno 10 anni, richiedere il trasferimento in un cimitero cittadino del cadavere del coniuge defunto.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 39 - Disposizioni generali

1. Il Comune è tenuto a predisporre il Piano Regolatore Cimiteriale, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei 20 anni successivi alla sua approvazione, ai sensi dell'articolo 6 e dell'allegato 1 del Regolamento regionale n. 6/2004.

Articolo 40 - Piano Regolatore Cimiteriale

2. Il comune, a norma delle disposizioni normative vigenti in materia, è dotato di Piano Regolatore Cimiteriale, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 28/02/2018, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di venti anni.
3. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere dei competenti servizi dell'ATS e dell'ARPA.
4. Ogni dieci anni, o qualora se ne ravvisi la necessità a seguito di variazioni rilevanti, il comune è tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per la prima approvazione.
5. La documentazione del Piano Cimiteriale, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti, è quella elencata nell'allegato 1 ai Regolamenti Regionali n. 6/2004 e 1/2007.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 41 – Inumazione (sepulture a terra)

1. Ogni cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepulture per inumazione di indigenti, o salme indecomposte, avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente.
4. Sono private le sepulture per inumazione di durata di 35 anni rinnovabili di 10 effettuate in aree di concessione; dette concessioni, di durata 35 +10 anni, non sono rinnovabili al termine dei 35 anni.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
6. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale deve essere presentata apposita richiesta; il Responsabile del servizio potrà rilasciare l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 11, del Regolamento regionale n. 6/2004, previo parere favorevole dell'ATS.

Articolo 42 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto; a richiesta dei familiari può essere applicata la fotografia del defunto.
3. Per le sepulture private concesse con apposito contratto di concessione cimiteriale, può essere autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di una lapide in pietra o marmo con le seguenti dimensioni e caratteristiche strutturali:
 - tombe a inumazione lunghezza massima 1,50 e larghezza 0,75;
 - arbusti o essenze arboree di altezza massima 1,10;
 - monumentini con altezza non superiore a m 1;
 - il basamento da terra deve essere inferiore a m 0,20;
 - distanza fra le tombe 0,50 m.

Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Regolamento regionale n. 6/2004.

Articolo 43 - Ornamenti alle tombe nei campi di inumazione

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole purché con le radici e con i rami non si ingombrino le tombe o i passaggi attigui.
2. E' richiesto alle famiglie dei defunti di tenere con speciale cura le tombe.
3. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi arbusti di altezza non superiore a cm. 50.
4. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del Responsabile dei servizi cimiteriali.
5. In caso di inadempienza, si provvederà d'ufficio allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento addebitando le spese alla famiglia del defunto.
6. Chiunque trasgredisca le presenti norme è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 250,00 ed è inoltre obbligato ad adeguarsi tempestivamente alle presenti disposizioni.

Articolo 44 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal comune e concesse temporaneamente ai privati o dai concessionari di aree, ovvero le tombe di famiglie o per la collettività, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.
3. Ogni loculo deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Regolamento regionale n. 6/2004.

4. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.
5. Gli ossari individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 di lunghezza, m. 0,30 di altezza e m. 0,30 di larghezza (si veda allegato 2 del Regolamento regionale n. 2/2004).
6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Regolamento regionale n. 6/2004.
7. L'installazione delle lapidi sui loculi, cellette ossario e cinerarie, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai concessionari.
8. In ogni loculo è posto, di norma, un solo feretro.
9. Possono essere collocati, in un loculo già occupato da un feretro ed in relazione alla capienza del loculo stesso, una o più cassette di resti ossei o urne cinerarie, di persone coniugate o legate da parentela in linea retta e collaterale di primo e di secondo grado.
10. In nessun caso viene concessa la facoltà di prenotare dei loculi per persone viventi.
11. I resti ossei potranno essere collocati anche in speciali cellette ossario.
12. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

Articolo 45 - Sepolture per cittadini illustri o benemeriti (Famedio)

1. All'interno dei cimiteri potrà essere realizzato un famedio di cui il Sindaco ha facoltà di disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di uomini e donne che si siano distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi alla città.

Articolo 46 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in loculo libero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a dodici mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di ventiquattro mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida e servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.
7. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.
8. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Articolo 47 - Ornamenti ai loculi, cellette ossario e cinerarie

1. Salvo diverse disposizioni previste dal Piano Regolatore Cimiteriale, ornamenti e lapidi ai loculi, cellette ossario e celle cinerarie dovranno rispettare le caratteristiche previste nel presente articolo.
2. Le lapidi che sigillano i loculi devono essere di marmo Botticino classico senza alcun altorilievo.
3. Le lapidi possono essere munite di cornice di marmo identico a quello della lapide e non sporgere dal filo delle lesene verticali e degli orizzontamenti.
4. Sulle lapidi dovranno essere riportati il nome e cognome del defunto oltre alla data di nascita e di morte. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo.
5. Le lampade votive devono essere posizionate sul lato sinistro, salvo diversa collocazione dell'impianto elettrico, mentre il portafiori sul lato destro.
6. Sulle lapidi non potranno essere inseriti contenitori per fiori o arbusti con apparati radicali. I fiori non dovranno invadere le lapidi attigue.
7. Le apparecchiature delle lampade votive devono avere le fiamme copri lampada contenute nelle seguenti misure:
 - altezza massima: cm. 13
 - altezza minima: cm. 8
8. I copri lampada di qualsiasi genere, comuni di vetro o speciali come lucerne, cofanetti metallici ecc., dovranno essere a tenuta stagna per evitare che l'acqua entri nelle apparecchiature elettriche e possa danneggiare gli impianti. A maggiore sicurezza di quanto sopra, gli artigiani preposti all'installazione delle lapidi dovranno garantire in ogni caso l'uscita dell'acqua, che può entrare nella lampada, mediante un foro alla base della stessa.

9. Le lapidi potranno essere posate solo dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune e sempre alla presenza dell'incaricato del servizio cimiteriale.
10. E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i cm. 15. Sono ammessi sulle lapidi esclusivamente i seguenti accessori:
 - simbolo religioso;
 - porta fotografia;
 - porta fiori;
 - lampada votiva.
11. Le lapidi da porre sulle cellette ossario e cellette cinerarie dovranno avere le stesse caratteristiche di cui ai commi precedenti. Considerate le ridotte dimensioni della lapide, la stessa dovrà essere realizzata secondo le seguenti indicazioni:
 - le scritte (cognome, nome, anno di nascita e di morte) dovranno essere incise o applicate;
 - le dimensioni delle lettere dovranno essere di non più di cm. 3 per il cognome e nome e di non più di cm. 2 per l'anno di nascita e di morte;
 - il porta fotografia e la lampada votiva dovranno possedere caratteristiche simili a quelle delle lapidi già posate.
12. Sulle lapidi delle cellette cinerarie potranno essere collocati contenitori per fiori ad esclusione di contenitori per fiori o arbusti con apparati radicali.
13. Chiunque trasgredisca le presenti norme è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 250,00 ed è inoltre obbligato ad adeguarsi tempestivamente alle presenti disposizioni.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 48 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento. La presenza di personale dell'ATS territorialmente competente può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria.
2. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 54.
3. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - essere avviato, previo richiesta degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale adeguato.
4. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'articolo 3 del DPR 15 luglio 2003, n. 254. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Articolo 49 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria e invia apposito avviso al concessionario della sepoltura in scadenza.
3. Qualora non siano individuabili i familiari superstiti, il Responsabile dei servizi cimiteriali deve provvedere alla applicazione, sulle lapidi interessate, di opportune etichette per informare dell'operazione di esumazione e estumulazione prevista, almeno 60 giorni prima dell'esecuzione dell'intervento. Sulle etichette è riportato il numero di telefono al quale rivolgersi per eventuali chiarimenti.
4. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo e avviso ai destinatari mediante servizio postale o altro mezzo di comunicazione.

Articolo 50 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che il Dirigente dell'area igiene dell'ATS dichiari che non sussistano pregiudizi per la salute pubblica.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine sono eseguite alla presenza di personale del comune o del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune.
5. La presenza di personale dell'azienda sanitaria può essere richiesta qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure igienico sanitarie ai sensi dell'art. 20 del Regolamento regionale n. 6/2004, come modificato dal Regolamento Regionale n. 1/2007.

Articolo 51 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 35 anni.
3. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero che opera secondo le modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'ATS territorialmente competente può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria.
4. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 35 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
5. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenario delle concessioni cimiteriali dell'anno successivo e invia apposito avviso al concessionario della sepoltura in scadenza.
6. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
7. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
8. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dal Capo IV del Titolo II, se completamente mineralizzati, possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi, cappelle o tombe in concessione,

previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune (campo indecomposti) previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 del DPR 15 luglio 2003, n. 254.
10. E' data facoltà agli interessati di richiedere la tumulazione dei resti mortali anche in un loculo ove sia già tumulato il feretro del coniuge del defunto estumulato ovvero il feretro di altro familiare legato da parentela in linea retta e collaterale di primo e di secondo grado. Le spese relative all'apertura del loculo e tumulazione dei resti mortali sono a carico dei richiedenti.
11. I cadaveri non mineralizzati, su istanza dei parenti del grado più prossimo, possono essere avviati alla cremazione e le rispettive ceneri tumulate, previa concessione, nelle cellette cinerarie ovvero in un loculo ove sia già tumulato il feretro del coniuge del defunto estumulato o il feretro di altro familiare legato da parentela in linea retta e collaterale di primo e di secondo grado.
12. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
13. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'articolo 3 del DPR 11 luglio 2003, n. 254.
14. Gli oneri derivanti dalle operazioni di estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Articolo 52 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e/o straordinarie in occasione di ristrutturazione del cimitero

1. Qualora fosse necessario procedere alla ristrutturazione del cimitero con conseguenti lavori di esumazione o estumulazione ordinaria e/o straordinaria, i defunti estumulati verranno collocati gratuitamente in nuovi loculi qualora la concessione cimiteriale non sia scaduta. La collocazione avverrà con le stesse modalità previste per le tumulazioni ordinarie seguendo l'ordine cronologico della data di morte ed assegnando quindi il primo loculo disponibile al defunto deceduto in data anteriore rispetto agli altri.
2. La stessa procedura è adottata anche per i resti mortali destinati alle celle ossario, sia che provengano da estumulazioni ordinarie che da esumazioni ordinarie.
3. Il Sindaco può prevedere, con apposita ordinanza, la chiusura parziale o totale del cimitero per tutta la durata dei lavori.
4. E' inoltre facoltà del Sindaco consentire o meno ai familiari ed eventuali persone delegate dagli stessi, di poter assistere alle varie fasi di estumulazione e/o esumazione.

5. Salvo che per le persone autorizzate dal Sindaco, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità assistente per legge od al personale addetto all'operazione presenziare alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie.

Articolo 53 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono gratuite. Restano a carico degli interessati tutte le spese relative alla collocazione di resti mortali.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Articolo 54 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi, cappelle o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.
3. E' altresì concesso l'avvio alla cremazione. Valgono di conseguenza le indicazioni del successivo capo V.

Articolo 55 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. In assenza dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n. 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il

termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. I materiali e le opere (lapidi, cippi, monumenti, ecc.) risultanti dalle esumazioni ed estumulazioni sono ritirati dagli operatori cimiteriali; essi rimarranno di proprietà del comune che potrà utilizzarli nelle costruzioni o restauri del cimitero stesso ovvero indirizzarli a discarica.
4. Nel caso di concessioni, gli aventi diritto possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Articolo 56 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, con documenti, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1, le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 57 - Crematorio

1. Il comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Articolo 58 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;
 - in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Articolo 59 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente e deve possedere le caratteristiche definite dall'articolo 14 del Regolamento regionale 6/2004.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. Quale luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi un luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo.
5. La lapide dovrà essere realizzata conformemente alle indicazioni dell'allegato "B" al presente Regolamento.
6. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
 - presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa;
 - volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
7. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
 - generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - il luogo di conservazione;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
8. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione dell'operazione eseguita avviene sul registro tenuto presso il comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento regionale n. 6/2004 come modificato dal Regolamento regionale n. 1/2007.
9. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

10. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.
11. Il comune potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
12. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
13. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
14. L'autorizzazione alla dispersione costituisce documento di accompagnamento delle ceneri.
15. La dispersione delle ceneri può avvenire nei "giardini delle rimembranze" appositamente individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale ovvero in natura, in aree private all'aperto, fuori dai centri abitati e con il consenso dei proprietari, ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o, in mancanza, da personale comunque autorizzato.
16. Qualora il defunto non abbia lasciato indicazioni circa il luogo in cui debba avvenire la dispersione delle proprie ceneri e gli aventi titoli non si siano pronunciati in merito entro novanta giorni dalla cremazione, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
17. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 60 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 61 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri è ammesso l'accesso esclusivamente a piedi ad eccezione delle persone con disabilità motoria. Sono fatti salvi le attività degli addetti e le specifiche autorizzazioni che il Responsabile dei servizi cimiteriali può concedere in presenza di condizioni eccezionali.
2. È vietato l'ingresso:
 - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
 - ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Chiunque trasgredisce le presenti norme è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 250,00.

Articolo 62 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
 - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;

- accumulare neve sui tumuli;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alle zone immediatamente adiacente ai cimiteri, salvo non siano debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 63 - Cura delle tombe

1. E' obbligo alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, tenere in stato decoroso e curato gli ornamenti delle tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc..

Articolo 64 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Articolo 65 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe ad inumazione

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 66 - Lapidi dei loculi ed ornamenti nelle sepolture individuali

1. Sulle lapidi, che dovranno essere in marmo di Botticino classico ed in lastra unica, non potranno essere applicate cornici sporgenti e la lastra dovrà essere allineata alle esistenti.
2. Le decorazioni delle lapidi sono indicate nell'allegato "B" del presente Regolamento; il vaso e la lampada nonché eventuali altre decorazioni non potranno sporgere più di 15 centimetri;
3. E' possibile realizzare lastre uniche di loculi accoppiati. Le spese relative alla modifica della struttura originaria di divisione sono a carico del richiedente.
4. Per la tipologia della lastra vedasi allegato "B" al presente Regolamento.
5. Rimane inteso che nel caso di differente scadenza della concessione dei loculi con lapide doppia, alla prima scadenza, il concessionario dovrà provvedere a sue spese a ripristinare il manufatto con la posa della lapide singola per il loculo che rimane in concessione.

Articolo 67 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscano, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe infestanti.

Articolo 68 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica e al decoro del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità di materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'articolo 56 in quanto applicabili.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 69 – Oggetto e regime delle concessioni cimiteriali

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti di sepolture a sistema di tumulazione ed inumazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite dal presente Regolamento, dal Piano Regolatore Cimiteriale e dalla normativa vigente in materia. Le aree saranno assegnate ai richiedenti la concessione, i quali si obblighino a collocare nella tomba di famiglia, entro 8 mesi dal collaudo, i resti mortali di tutti gli aventi diritto indicati nella domanda, lasciando liberi loculi, ossari e spazi a terra assegnati. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte, la concessione, previa diffida ad adempiere, sarà revocata, con la restituzione del solo canone pagato.
3. Nel limite della disponibilità dei posti e in base alla data di presentazione della domanda, è concesso richiedere la conservazione delle ceneri dei defunti nelle apposite urne individuate dal comune. È altresì possibile richiedere la conservazione delle ceneri in apposite celle ossario secondo i criteri di cui al comma precedente.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:
 - sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
 - sepolture per famiglie e collettività (campate di loculi, cappelle e tombe di famiglia).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione del diritto d'uso è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale e conforme alle indicazioni dell'art. 824 del Codice Civile ed è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 70 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del DPR 285/1990.
2. Le concessioni hanno la seguente durata in funzione della tipologia:
 - in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività (con la possibilità di un solo rinnovo per pari durata);
 - in 35 anni per ossari e celle cinerarie; dette concessioni, alla scadenza non potranno essere rinnovate;
 - in 35 anni per le concessioni per sepolture private per inumazione a terra. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un periodo di 10 anni, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in vigore all'epoca della scadenza.
 - in 35 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali e per le nicchie cinerarie individuali. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un periodo di 10 anni, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in vigore all'epoca della scadenza.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del comune o della sepoltura, se antecedente.
4. Non è ammessa la pre-concessione o prenotazione (concessione in vita o senza presenza di cadavere) di manufatti da costruirsi o costruiti da parte del Comune, fatto salvo quanto specificato al successivo articolo.

Articolo 71 - Modalità di concessione

Dei loculi (tumulazione)

1. A norma dell'articolo 25, comma 2 del Regolamento regionale n. 6/2004, le concessioni in uso di sepolture a tumulazione sono assegnate in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con la possibilità della prenotazione del loculo da parte di coniuge e/o congiunto convivente in vista del futuro affiancamento, sempre che il familiare abbia almeno 65 anni di età.
2. Nel caso di "coniuge superstite" ultrasettantacinquenne è data la facoltà di chiedere ed ottenere all'atto della tumulazione del deceduto, la concessione del loculo accanto a quello in cui verrà tumulato il suddetto familiare deceduto. La prenotazione comporta il versamento della tariffa di concessione.
3. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle tumulazioni disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
4. Nel caso la concessione relativa al loculo prenotato giunga a scadenza prima che siano trascorsi 35 anni dalla tumulazione, si dovrà rinnovare la stessa per gli anni mancanti al raggiungimento del periodo minimo di tumulazione, versando proporzionalmente la tariffa della concessione.
5. Qualora la concessione del loculo prenotato giunga a termine prima che il loculo sia stato occupato, è possibile rinnovare la concessione per 10 anni, prorogabili.
6. Su richiesta unanime degli eredi, può essere autorizzato l'avvicinamento delle salme dei soli coniugi, genitori, figli o fratelli già deceduti a condizione che il loculo lasciato libero dal feretro sia riutilizzabile dal comune (nel caso fossero necessarie opere di ripristino, queste sono a carico del richiedente); in questo caso viene concesso per la salma traslata, il loculo posto immediatamente di seguito in ordine di numerazione. La nuova concessione trentennale avrà decorrenza dalla data di traslazione della salma.
L'avvicinamento è concesso a condizione che la salma non sia tumulata da più di 10 anni ed è concesso una sola volta.
Le spese di estumulazione e traslazione della salma sono a carico dei richiedenti; quando possibile, se riterranno di utilizzare la lapide esistente, dovranno provvedere alla sua rimozione a propria cura e rischio.
7. Qualora il comune non sia in grado di esaudire la richiesta di spostamento, presentata al momento del decesso, tale facoltà viene riconosciuta e garantita anche successivamente, al cessare delle cause ostative.
8. Sempre su richiesta unanime degli eredi, è possibile inserire nel loculo già occupato da una salma l'urna cineraria, limitatamente alle ceneri del coniuge, genitori, figli o fratelli. In questo caso, la lapide sarà rimossa dai richiedenti, l'operazione di apertura, tumulazione e chiusura verrà autorizzata dal responsabile del servizio ed eseguita dal personale comunale addetto. I richiedenti dovranno corrispondere la spesa prevista nell'allegato "A" del presente Regolamento.
9. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

10. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
11. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
12. Nel caso di rinuncia del loculo prenotato e non occupato, entro 15 anni dalla data di stipula del relativo contratto, verrà rimborsata una quota pari al 50% della somma versata al momento della stipulazione del contratto. Successivamente ai 15 anni, nulla è dovuto al concessionario.
13. Nel caso di rinuncia alla sepoltura per trasferimento della salma o dei resti mortali, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.

Dei posti (inumazione)

1. Le concessioni in uso di sepolture a inumazione sono assegnate in presenza di feretro da inumare, con la possibilità della prenotazione del posto da parte di coniuge e/o congiunto convivente in vista del futuro affiancamento, sempre che il familiare abbia almeno 65 anni di età.
E' altresì possibile concedere la prenotazione del posto a persone sole, con almeno 75 anni di età, che non abbiano parenti entro il terzo grado di parentela.
2. La prenotazione comporta il versamento della tariffa di concessione.
3. Nel caso la concessione relativa al posto prenotato giunga a scadenza prima che siano trascorsi 35 anni dalla inumazione, si dovrà rinnovare la stessa per gli anni mancanti al raggiungimento del periodo minimo di inumazione, versando proporzionalmente la tariffa della concessione.
4. Qualora la concessione del posto prenotato giunga a termine prima che il posto sia stato occupato, è possibile rinnovare la concessione per 10 anni, prorogabili.

Articolo 72 - Uso delle sepolture private (cappelle e tombe di famiglia e di Enti)

1. Salvo quanto già previsto dall'articolo 53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini) e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - dal coniuge, anche se separato;
 - dai generi e dalle nuore;

- dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
- 3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
- 5. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare manterrà tale qualità.
- 6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
- 7. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
- 9. In ogni loculo della cappella, o tomba, potrà essere tumulato, nel rispetto delle norme di polizia mortuaria, un solo feretro e n. 3 cassette di resti o ceneri, ove lo spazio lo consenta; è consentito destinare un solo loculo per accogliere cassette di resti o ceneri.
- 10. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, la stessa è da considerare nulla di diritto.
- 11. In base all'articolo 93 del DPR n. 285/90 e ss. mm. e ii, è consentita anche la tumulazione nella sepoltura privata di persone legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza, amicizia o parentela oltre i gradi previsti, nonché che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze (ad es. erede testamentario) nei confronti del concessionario. Tale indicazione deve essere data all'atto della concessione da parte del/dei concessionari, ovvero all'atto del subentro da parte degli aventi titolo. La nomina può riferirsi a persona in vita o appena deceduta (60 giorni massimo).

Articolo 73 - Sepolture private (cappelle e tombe di famiglia e di Enti): subentri, rinunce

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente l'aggiornamento dell'intestazione

della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 72, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 72, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato comunicato per iscritto al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Articolo 74 - Ammissibilità della richiesta di concessione di cappelle o tombe di famiglia

1. Le sepolture private relative alle tombe di famiglia possono essere concesse a:
 - residenti in Calvisano o già residenti in vita nel comune che abbiano dovuto rinunciare alla residenza in conseguenza di ricovero in strutture per lunga degenza;
 - non residenti in Calvisano ma native o con parenti fino al 2° grado in linea retta o coniuge residenti o già sepolti in qualsiasi cimitero;
2. Nelle tombe di famiglia devono essere sempre realizzate un numero almeno uguale di posti salma e di posti di resti ossei/ceneri, questi ultimi distinti dai loculi; comunque purché la capienza di ogni singola sepoltura di cadavere (loculo) lo consenta, possono essere inserite, insieme al feretro, delle cassetine o urne contenenti i resti ossei o le ceneri.
3. Sono ammissibili le richieste di concessione per cappelle o tombe di famiglia, sia da realizzare da parte del richiedente che se manufatti già realizzati da parte del comune (o anche retrocessi) da assegnare tramite bando.
4. Nel caso in cui siano disponibili solo le aree su cui realizzare a totale cura di privati assegnatari le tombe di famiglia, queste verranno concesse esclusivamente tramite bando.

Articolo 75 - Manutenzioni

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che

il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti.
3. Per la manutenzione straordinaria il comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti.
4. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Articolo 76 - Costruzione dell'opera. Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 69, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal Capo I del Titolo III ed alla esecuzione delle opere relative entro 12 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza. I lavori di costruzione dovranno essere completati entro 40 giorni dal loro inizio.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 77 - Divisione, Subentri

1. La titolarità della concessione si trasmette solo ed esclusivamente per successione *mortis causa* e solo nei riguardi dei discendenti in linea retta e del coniuge.
2. Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
3. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
4. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale, per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
5. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio comunale competente, anche utilizzando servizi informatici.
6. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
7. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune.
8. Nel caso in cui non esistano titolari del diritto d'uso ancora in vita, il comune rientrerà in possesso della tomba prima della scadenza della concessione.

Articolo 78 - Abbandono per incuria

1. A maggior chiarimento ed integrazione di quanto disposto dell'art. 63 del DPR 285/1990 e ss. mm. e ii., si intende che una tomba è abbandonata per incuria qualora si verifichi, fra l'altro:
 - carenza di manutenzione e tenuta indecorosa della tomba;
 - pericoli per la pubblica incolumità;
 - inottemperanza a disposizioni/richieste del comune o mancata risposta entro 90 giorni dalla loro notifica;
 - mancanza di comunicazione tempestiva circa variazioni di residenza, decesso del o dei concessionari originari o dell'avente titolo delegato di cui all'articolo 77 entro 12 mesi.

2. Le tombe abbandonate per incuria danno facoltà al comune di attivare, previa diffida, la procedura della decadenza della concessione di cui all'articolo 83.

Articolo 79 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 80 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 69, salvo i casi di decadenza, quando:
 - il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la restituzione del solo deposito cauzionale.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale sentito il servizio comunale competente, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 81 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune di cui all'articolo 68, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura ridotta del 30% della tariffa pagata ed in proporzione per ogni anno intero, o frazione superiore a 6 mesi, di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.
- 3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dall'articolo 79.
- 4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 82 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del DPR 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal comune, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, il comune dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 83 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 72;
 - quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 76, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 75;
 - quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai precedenti punti 5 e 6 è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 84 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Articolo 85 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 70, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 26 del Regolamento regionale n. 6/2004.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 86 - Rinnovo, proroga

1. Le concessioni di loculi e tombe a inumazione sono rinnovabili, una sola volta, a richiesta del/dei concessionari o eredi legittimi o, in mancanza, di chi vi abbia interesse fino ad un massimo di ulteriori e definitivi anni 10 dietro corresponsione della relativa tariffa.

2. Le concessioni di cappelle e tombe di famiglia sono rinnovabili, una sola volta, a richiesta del/dei concessionari o eredi legittimi o, in mancanza, di chi vi abbia interesse fino ad un massimo di ulteriori 99 anni dietro corresponsione della relativa tariffa.
3. Solo nel caso in cui si faccia riuso del posto salma in un loculo, la proroga potrà essere concessa anche se richiesta nell'ultimo anno del periodo di concessione e comunque almeno 180 giorni prima della scadenza. Gli interessati possono inoltrare domanda di prolungamento della concessione stessa per un numero minimo di anni occorrenti, unitamente a quelli trascorsi, a raggiungere almeno, e non oltre i 30 anni di tumulazione dell'ultimo cadavere sepolto, al costo secondo la tariffa vigente rapportata al numero degli anni.
4. Per la proroga o rinnovo della concessione è dovuta la tariffa vigente al momento della richiesta.
5. Alla scadenza del periodo di concessione la sepoltura rientra nella piena disponibilità del comune. La ricerca dei familiari dei defunti ai fini della collocazione dei resti e del pagamento delle spese correlate, viene effettuata tramite l'ufficio anagrafico tra la popolazione residente, estesa al coniuge, agli ascendenti e discendenti di primo grado.
6. In caso eventuale di proroga o rinnovo della concessione, effettuato successivamente alla scadenza purché verificato e vistato dal Responsabile dei Servizi cimiteriali, la decorrenza della stessa coincide con la data di scadenza della precedente concessione, indipendentemente dalla data del rinnovo, con pagamento dell'intera tariffa relativa alla durata complessiva della concessione.
7. Quanto disposto dal presente articolo è relativo anche alle concessioni in essere al momento dell'approvazione del presente Regolamento; quindi alla loro scadenza è possibile richiedere il rinnovo o la proroga della concessione.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 87 - Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio comunale competente.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 88 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del comune, su conforme parere del coordinatore sanitario ed essere conforme alle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel Piano Regolatore Cimiteriale.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio.

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 89 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfetariamente determinata in tariffa.

Articolo 90 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 91 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio .
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 92 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 93 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 94 – Vigilanza e accertamento dei lavori

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Articolo 95 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresi il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:
 - eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 96 - Imprese funebri

1. Le imprese di pompe funebri per poter svolgere la loro attività dovranno rispettare le norme previste dal Regolamento regionale Lombardia n. 6/2004, come modificato dal Regolamento regionale Lombardia n. 1/2007 e come integrati dalla L.R. Lombardia 33/2009, ed in particolare possedere i requisiti previsti dall'articolo 32 (del suddetto Regolamento regionale), integrati dai chiarimenti contenuti nell'articolo 6 della Circolare regione Lombardia n. 21 del 30/05/05.
2. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
3. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento regionale n. 6/2004.
4. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui ai commi precedenti, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal comune è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

Articolo 97 - Divieti

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:
 - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
- gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o sociosanitarie;
 - effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
 - gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della Legge regionale 33/2009.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 98 - Mappa

1. Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 99 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - generalità del defunto o dei defunti;
 - il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - gli estremi del titolo costitutivo;
 - la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - la natura e la durata della concessione;
 - le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 100 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere condotto ai cimiteri, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del DPR n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 6 del DPR n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
 - qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
4. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
5. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 101 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto anche attraverso mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'articolo 101, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - le generalità del defunto;
 - il numero della sepoltura, di cui all'articolo 98.

Articolo 102 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 103 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente approvato con Delibera di Consiglio Comunale numero 5 del 07/02/2000 e ss. mm. e ii. cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 104 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione il comune s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Articolo 105 - Responsabile del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio Demografico l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio Demografico su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Concorrono con il Responsabile del Servizio Demografico all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello stato civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente Regolamento.

Articolo 106 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione juris tantum della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Articolo 107 - Tariffe

3. Ogni anno, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe vengono, con determinazione del Responsabile del Servizio, variate in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento alla unità euro superiore.
4. Le tariffe potranno inoltre essere variate con deliberazione della Giunta Comunale, qualora non vengano apportate modifiche alla struttura tariffaria o si tratti delle tariffe per i trasporti funebri correlate al mutamento delle condizioni economiche dell'appalto.
5. Le tariffe in vigore sono riportate nell'allegato "A" al presente Regolamento. Le stesse si intendono automaticamente aggiornate in base agli aggiornamenti di cui ai commi precedenti.
6. Il comune, con apposito atto deliberativo del competente organo amministrativo, potrà introdurre forme di agevolazioni per la cremazione sia dei cadaveri che degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi per i quali non è avvenuta la completa scheletrizzazione.

Articolo 108 – Funerali di povertà

1. Lo stato di indigenza è determinato quando la persona che richiede i servizi oggetto delle presenti disposizioni non possiede mezzi per far fronte al pagamento dei servizi di cui trattasi.
2. L'appartenenza del cadavere a nucleo familiare bisognoso si ha quando è accertato, mediante l'attestazione ISEE, un valore della situazione economica equivalente della famiglia di appartenenza del cadavere inferiore all'importo della pensione minima INPS corrisposta nell'anno precedente.

3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Servizio Sociale del comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga circa la composizione del nucleo familiare e la situazione economica degli interessati. A seguito di tale dichiarazione si provvede a fornire gratuitamente i servizi cimiteriali limitatamente alle operazioni di: cremazione, inumazione in campo comune, esumazione ordinaria del cadavere.

Articolo 109 - Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato e salva ogni diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e degli obblighi ivi richiamati, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 77 comma 1 della Legge Regionale 33/2009, dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. me. e ii. e dell'articolo 344 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss. me. e ii.; il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV – Capo II del presente regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al precedente comma, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sul territorio comunale, da mesi uno a mesi tre; in caso le violazioni accertate risultino superiori al numero di tre nell'arco del triennio, si applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sul territorio comunale.
3. L'entità della sanzione si rapporta alla gravità della condotta illecita ovvero alla reiterazione della stessa.
4. Resta salva la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi previsti dall'articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. me. e ii.
5. Le funzioni di vigilanza, di accertamento delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono esercitate dal Comando di Polizia Locale, mentre le funzioni d'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie sono esercitate dal Responsabile dei servizi cimiteriali.

Articolo 110 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in materia in vigore.

ALLEGATO “A” – TARIFFE

Area cimiteriale

Aree per tombe di famiglia (concessione 99 anni): 1.300,00 €/mq.

Rinnovo (99 anni): 1.300,00 €/mq

Tumulazione

Loculo singolo (concessione 35 anni): 1.500,00 €

Contributo estumulazione ordinaria: 200,00 €/mq

Totale: 1.700,00 €/mq

Rinnovo (10 anni): 500,00 €/mq

Ossario e urna cineraria (concessione 35 anni): 300,00 €

Inumazione

Posto a terra singolo (concessione 35 anni): 750,00 €

Rinnovo (10 anni): 500,00 €/mq

Altre operazioni

Estumulazione corpo indecomposto con inumazione in campo di rotazione (durata 2/5 anni): 400,00 €

Cremazione di resti mortali indecomposti: 300,00 €/mq

Apertura loculo per inserimento e permanenza urna cineraria: 100,00 €

Apertura ossario per inserimento e permanenza urna cineraria: 100,00 €

Estumulazione straordinaria da loculo: 250,00 €

Estumulazione straordinaria da ossario o urna cineraria: 100,00 €

Esumazione straordinaria: 350,00 €

Tumulazione in loculo in tomba di famiglia: 200,00 €

Tumulazione in ossario in tomba di famiglia: 150,00 €


Estumulazione e collocazione in ossario comune: 300,00 €

ALLEGATO “B” - CRITERI COSTRUTTIVI E MORFOLOGICI PER LE LAPIDI DEI LOCULI

La lapide del loculo deve essere in lastra di marmo Botticino classico dello spessore di cm 3 con finitura lucida.

1. Le parole da apporre sulla lapide dovranno essere in lettere di bronzo o incise (colorate in bronzo) con carattere romano o corsivo compreso fra cm 4 e cm 2,5.
2. Il portalampada, il portafiori e la cornice con fotografia (dimensioni cm. 11 x 15 – ovale o rettangolare) dovranno essere in bronzo o marmo Botticino classico.
3. Oggetti decorativi (croci o sculture in rilievo o incise) dovranno essere in bronzo o in marmo Botticino classico con dimensioni fino a cm 15 x 20 e spessore fino a 5 cm.

LAPIDE PER LOCULI SINGOLI



LAPIDE PER LOCULI ACCOPPIATI

